

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3918 del 24/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SALUMIFICIO PEVERI CARLO S.A.S. DI PEVERI REMO E PEVERI FEDERICA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVATI' DI LAVORAZIONE E STAGIONATURA DI CARNE SUINA, COMMERCIO E INGROSSO CARNI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA CHIARAVALLE N. 3193/1
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4077 del 24/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SALUMIFICIO PEVERI CARLO S.A.S. DI PEVERI REMO E PEVERI FEDERICA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E STAGIONATURA DI CARNE SUINA, COMMERCIO E INGROSSO CARNI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), VIA CHIARAVALLE N. 3193/1

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta SALUMIFICIO PEVERI CARLO S.A.S. DI PEVERI REMO E PEVERI FEDERICA - avente sede legale in Comune di Alseno, Via Chiaravalle n° 3193/1 - presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Alseno e trasmessa dallo stesso con nota dell'08/11/2016, prot. n° 10263 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/12363), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione e stagionatura di carne suina, commercio e ingrosso carni" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Alseno, Via Chiaravalle n° 3193/1. L'istanza è stata avanzata:
 - per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - per acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue industriali (scarico **S1** di acque reflue industriali in pubblica fognatura e scarico **S3** di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale);
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico, rispetto alla quale viene dichiarata l'invarianza rispetto alla situazione relativa al precedente titolo autorizzativo;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Alseno con note del 12/12/2016, prot. n° 11403 (acquisita agli atti il 14/12/2016 con prot. n° PGPC/2016/13896), del 14/03/2017, prot. n° 2272 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/2875), del 15/03/2017, prot. n° 2343 (acquisita agli atti il 17/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/3036), e dell'08/04/2017, prot. n° 3123 (acquisita agli atti il 10/04/2017 con prot. n° PGPC/2017/4150);

PRESO ATTO che

- lo stabilimento risulta autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera in virtù dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 avvenuta con istanza 25.10.2007 pervenuta alla Provincia di Piacenza tramite nota del SUAP del Comune di Alseno n. 7478 del 27.10.2017 (prot. Prov.le n. 88260 del 30.10.2007), successivamente integrata con documentazione trasmessa dal SUAP medesimo con nota n. 8171 del 22.11.2007 (prot. Prov.le 95141 del 26.11.2007);
- la modifica dello stabilimento consiste principalmente nell'aumento dei consumi di materie prime; in particolare il quantitativo di carne suina utilizzata passerà da 290.000 kg/anno a 470.000 kg/anno;
- rispetto alla situazione già autorizzata si rileva un aumento della portata delle emissioni E1 ed E2, l'eliminazione di E5 relativa ad una cella di stagionatura e la realizzazione di due nuove celle di stagionatura generanti le emissioni diffuse E10 ed E11;

- presso lo stabilimento in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1 in pubblica fognatura** di acque di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio di impianti e attrezzature trattate (unitamente alle acque reflue domestiche in uscita dalle fosse Imhoff) con un sistema di depurazione costituito da n° 2 degrassatori e da un impianto biologico avente potenzialità pari a 200 A.E.;
 - **scarico S3** di acque reflue industriali di raffreddamento avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo tombinato" confluyente nel canale consortile Diversificatore di Chiaravalle (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico di acque reflue industriali S1 era stato precedentemente autorizzato a recapitare in corpo idrico superficiale dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2675 del 13/12/2012;
- presso lo stabilimento è presente un ulteriore scarico (S2) costituito unicamente da acque meteoriche e non soggetto ad autorizzazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza del 03/01/2017, prot. n° 2017/0000415 (acquisito agli atti il 04/01/2017 con prot. n° PGPC/2017/79);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, per le emissioni in atmosfera, dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 16/01/2017, prot. n° PGPC/2017/416);
- parere favorevole espresso dal Comune di Alseno con nota 28/03/2017, prot. n° 2728 (acquisito agli atti il 29/03/2017 con prot. n° PGPC/2017/3581), in merito allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, all'impatto acustico e alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, per lo scarico di acque reflue industriali S3, dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 12/04/2017, prot. n° PGPC/2017/4279);
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, per lo scarico di acque reflue industriali S3, dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 09/05/2017, prot. n° CBP/4566 (trasmesso anche alla Ditta in argomento ed acquisito agli atti il 10/05/2017 con prot. n° PGPC/2017/5413);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SALUMIFICIO PEVERI CARLO S.A.S. DI PEVERI REMO E PEVERI FEDERICA;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare**, – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SALUMIFICIO PEVERI CARLO S.A.S. DI PEVERI REMO E PEVERI FEDERICA** (COD. FISC. 00405340332) per l'attività di "lavorazione e stagionatura di carne suina, commercio e ingrosso carni" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Alseno, Via Chiaravalle n° 3193/1 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi di acque reflue industriali (scarico **S1** di acque reflue industriali in pubblica fognatura e scarico **S3** di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale);
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A METANO – P=414 KW

Portata massima	1000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	260	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 PULIVAPOR A GASOLIO

Portata massima	100	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	3	h/g
Durata massima annua	260	gg/anno
Altezza minima	2,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 CELLA DI ASCIUGATURA – VENTILAZIONE FORZATA

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	2,5	m

EMISSIONE N. E4 CELLA DI ASCIUGATURA - VENTILAZIONE FORZATA

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	2,5	m

EMISSIONE N. E6 CELLA DI ASCIUGATURA - VENTILAZIONE FORZATA

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno
Altezza minima	7	m

EMISSIONE N. E7 CELLA DI ASCIUGATURA - VENTILAZIONE FORZATA

Durata massima giornaliera	1	h/g
Durata massima annua	365	gg/anno

Altezza minima 7 m

EMISSIONE N. E8 CELLA DI ASCIUGATURA - VENTILAZIONE FORZATA

Durata massima giornaliera 1 h/g
Durata massima annua 365 gg/anno
Altezza minima 7 m

EMISSIONE N. E9 CELLA DI ASCIUGATURA - VENTILAZIONE FORZATA

Durata massima giornaliera 1 h/g
Durata massima annua 365 gg/anno
Altezza minima 7 m

EMISSIONE N. E10 CELLA DI ASCIUGATURA - DIFFUSA

Durata massima giornaliera 1 h/g
Durata massima annua 365 gg/anno

EMISSIONE N. E11 CELLA DI ASCIUGATURA - DIFFUSA

Durata massima giornaliera 1 h/g
Durata massima annua 365 gg/anno

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sopra fissati per E1, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
 - b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione sopra fissati per E2, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione a condizione che l'impianto venga mantenuto in perfetta efficienza;
 - c) i combustibili utilizzati devono essere conformi a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; presso lo stabilimento deve essere tenuta apposita documentazione attestante la conformità del gasolio;
 - d) il camino di emissione di E1 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
 - f) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - h) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
 - i) il termine ultimo di messa a regime degli impianti nuovi o modificati è fissato a **quattro mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
 - j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nella planimetria "PIANTA FOGNATURE" REV. 6 del 06/04/2017) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. **di stabilire**, per lo scarico **S3** di acque reflue industriali, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato nella planimetria "PIANTA FOGNATURE" REV. 6 del 06/04/2017) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
5. **di impartire** per lo scarico **S1** di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
- il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia di tutto il sistema di depurazione (degrassatori e impianto biologico); in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Alseno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Alseno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica del sistema di depurazione o della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
6. **di impartire**, per lo scarico **S3** di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale di scolo tombinato" confluyente nel canale consortile Diversificatore di Chiaravalle, le seguenti prescrizioni:
- il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - almeno una volta all'anno dovrà essere effettuata una verifica delle condotte fognarie;
 - l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
7. **di fare salvo** che:
- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
 - quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 09/05/2017, prot. n° CBP/4566;
8. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Alseno sulla base del presente atto – sostituisce:
 - l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 avvenuta con istanza 25.10.2007 pervenuta alla Provincia di Piacenza tramite nota del SUAP del Comune di Al-

seno n. 7478 del 27.10.2017 (prot. Prov.le n. 88260 del 30.10.2007), successivamente integrata con documentazione trasmessa dal SUAP medesimo con nota n. 8171 del 22.11.2007 (prot. Prov.le 95141 del 26.11.2007);

- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 2675 del 13/12/2012;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.